

# Sportpertutti e Solidarietà Massa Carrara - APS

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTPERTUTTI E SOLIDARIETA' MASSA CARRARA APS *Marina di Carrara 27 marzo 2021 – viale Vespucci, 1*

Il giorno 27 marzo 2021, alle ore 10.00 iniziano i lavori dell'assemblea straordinaria per discutere sul seguente Ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto
2. Varie ed eventuali

L'assemblea si svolge fuori dalla sede nello spazio coperto antistante l'ingresso e ventilato monti mare per rispettare il più possibile il distanziamento sociale, sono a disposizione mascherine nuove e gel per la sanificazione delle mani nel rispetto del protocollo Covid e delle normative sin qui emanate.

Viene chiamato a presiedere l'assemblea il presidente dell'associazione Enrico Maestrelli e viene nominato come segretario verbalizzante Lorenzo Contipelli.

Il presidente dichiara valida l'assemblea in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione del 20 marzo 2020 era andata deserta.

Il presidente illustra il motivo per cui è necessario modificare leggermente lo Statuto, già adeguato nel rispetto del Codice del Terzo Settore, legge 117/2017 lo scorso 24 ottobre 2020, e precisamente è richiesta la modifica dell'art. 6 su segnalazione dell'ufficio del Comune di Massa – Ufficio Albi del Terzo Settore in quanto il Presidente se eletto dal Consiglio Direttivo non può figurare negli Organi Sociali perché, altrimenti, l'elezione del Presidente è effettuata dall'Assemblea Ordinaria. Maestrelli propone che il Presidente sia eletto dal Consiglio Direttivo e di conseguenza l'art. 6 diventerà:

### ART. 6 – ORGANI SOCIALI

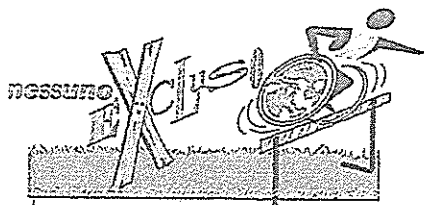
Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli associati ordinaria e straordinaria
2. Il Consiglio Direttivo
3. L'Organo di controllo.

La proposta è votata ed approvata all'unanimità dai presenti.

Maestrelli propone di aggiungere le modalità di partecipazione alle riunioni in modalità di videoconferenza perché se attualmente è possibile in quanto permesso dalle restrizioni





# Sportpertutti e Solidarietà

## Massa Carrara - APS

dell'emergenza sanitaria Covid 19, contrariamente, quando torneremo alla normalità, il Codice del Terzo Settore prevede che queste modalità siano inserite nello Statuto, per questo motivo propone di aggiungere l'art. 11 Bis come di seguito formulato:

### ART. 11 BIS – RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. Su decisione del rispettivo Organo statutario è ammessa la possibilità che le riunioni delle Assemblee, Ordinaria e straordinaria, del Consiglio Direttivo si svolgano in videoconferenza.
2. Le riunioni svolte con collegamenti in Videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

La proposta è votata ed approvata all'unanimità dai presenti.

Al termine, non pervenendo interventi per le varie ed eventuali, il presidente sottopone all'approvazione dei presenti lo Statuto nella sua nuova stesura con 23 articoli.

La proposta è votata ed approvata all'unanimità dai presenti.

Alle ore 11.30 si dichiara conclusa l'Assemblea Straordinaria

Il presente verbale si compone di due pagine e di un allegato (Statuto Sociale).

Il Presidente dell'Assemblea

Enrico Maestrelli

Il Segretario dell'Assemblea

Lorenzo Costipelli

## STATUTO SPORTPERTUTTI E SOLIDARIETA' MASSA CARRARA

### APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

27 marzo 2021 a Marina di Carrara – viale A. Vespucci, 1

#### ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. Si è costituita il 31 gennaio 2006, l'Associazione di Volontariato "UISP SOLIDARIETA' – COMITATO TERRITORIALE DI CARRARA-LUNIGIANA", successivamente denominata UISP SOLIDARIETA' MASSA CARRARA, che assume la denominazione SPORTPERTUTTI E SOLIDARIETA' APS, d'ora in avanti denominata "Associazione", nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 agosto 2017, n. 117), e successive modifiche, e come Ente a finalità assistenziali, ai sensi e agli effetti della Legge 287/1991.
2. SPORTPERTUTTI E SOLIDARIETA' APS ha sede legale nel comune di Carrara in viale A. Vespucci n° 1. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita da delibera dell'Organo di amministrazione, che potrà stabilire uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
3. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la qualifica di «Associazione di Promozione Sociale» o l'acronimo «APS».
4. L'Associazione si conforma allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Provvedimenti della UISP APS (Unione Italiana Sport Per tutti – Associazione di Promozione Sociale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) a cui si fa espresso rinvio.
5. L'Associazione può aderire, con Delibera del Consiglio Direttivo ad Enti nazionali ed internazionali che promuovono finalità affini alle proprie.

#### ART. 2 – SCOPO - FINALITA' – ATTIVITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si fonda sull'iniziativa propria e dei cittadini aderenti ed opera nel settore delle attività di carattere sociale rivolte a situazioni di bisogno e di svantaggio, con finalità di solidarietà rivolta, mediante azioni che si erogano in modo continuativo, attivo e diretto, e situazioni di bisogno del singolo e della collettività, sia come prevenzione, sia come rimozione.

In modo particolare, l'Associazione si impegna per l'affermazione dei diritti della persona attraverso lo sport per tutti e le attività sociali. In particolare gli ambiti di intervento sono relativi all'educazione alla cultura sportiva e alla pratica motoria, curando gli aspetti formativi e di ricreazione, contro ogni forma di violenza e per la difesa delle libertà civili, individuali e collettive, al miglioramento della

condizione femminile, alla socializzazione e all'inserimento dei disabili, alla tolleranza e solidarietà verso gli svantaggiati e gli emarginati in genere.

2. L'Associazione, in particolare, promuove:

- a) la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;
- b) la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la coesione;
- c) la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività; modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- d) stili di vita attivi incentrati sul movimento.

3. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, in via principale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri Studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di comunicazione, informazione, stampa, con particolare riferimento allo sport sociale e per tutti; l'organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di interesse per l'Associazione e tesi a valorizzare il bene relazionale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,

attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti Scolastici, la sensibilizzazione degli associati nel farsi portavoce di tali valori, la formazione degli operatori sportivi su questi temi, l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale ambito;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l'adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza;

s) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;

### ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto Ministeriale tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2. È compito del Consiglio Direttivo approvare atti di indirizzo su tali attività.

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi

di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### ART. 4 - I SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare all'Associazione ogni variazione di residenza e recapiti telefonici e informatici.

#### ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- nei casi cui vengano divulgati dati personali e riservati dei soci o dei dirigenti componenti gli organi sociali;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli associati ordinaria e straordinaria
2. Il Consiglio Direttivo
3. L'Organo di controllo

La durata delle cariche è fissata a 4 anni, eventualmente rinnovabili.

#### ART. 7 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Hanno diritto di voto tutti gli associati e possono essere elette le persone fisiche, espressamente candidate dagli stessi Soci, che abbiano compiuto la maggiore età.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle questioni del Consiglio Direttivo che gli associati pongono in discussione

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- cooptare un massimo di 2 consiglieri, in sostituzione o in aggiunta a quelli in carica, entro il limite massimo di sette consiglieri complessivi;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Il soggetto prescelto deve possedere una delle qualifiche di cui all'art. 2397, c.2 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### ART. 11 BIS - RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. Su decisione del rispettivo Organo statutario è ammessa la possibilità che le riunioni delle Assemblee, Ordinaria e straordinaria, del Consiglio Direttivo si svolgano in videoconferenza.
2. Le riunioni svolte con collegamenti in Videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

#### ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 14 - USO DEI BENI

I beni mobili ed immobili dell'Associazione possono essere messi a disposizione di altre organizzazioni, enti e privati, purché il loro uso non contrasti con le presenti norme statutarie e sia compatibile senza intralciare l'attività propria dell'Associazione.

#### ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### ART. 16 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 17 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

#### ART. 18 - VOLONTARI

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### ART. 19 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 21 - NORME RESIDUALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

#### ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'Associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale composto da

tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati, da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all'altra mediante invio di lettera raccomandata.

L'Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità, seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale), oppure secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le decisioni dell'Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

L'arbitrato avrà sede in Carrara, cap. 54033, prov. di Massa Carrara, viale A. Vespucci n° 1.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 27 marzo 2021

Il Presidente dell'Assemblea

Enrico Maestrelli



Il Segretario dell'Assemblea

Lorenzo Contipelli



ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
Direzione Provinciale di Massa Carrara  
17-03-2021

17-03-2021  
N. 3  
P. 3  
M. 3  
M. 3



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSP UT LA SPEZIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2966  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 24/10/2020 REGISTRATO IL 09/11/2020  
NUMERO ELENCO ATTI 3002966

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MSTNCS57B19F023N MAESTRELLI ENRICO SILVIO  
ID. TELEMATICO: TLL20L002966000DD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 91028410453

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

| N.ORD. | PROGR. | DESCRIZIONE                                                        |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | 001    | - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO |
|        |        | VALORE DICHIARATO : 0,00                                           |
|        |        | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1                                            |

